



BANCA VALSABBINA

PROSPETTO SEMPLIFICATO

**“Per l’Offerta al pubblico di cui all’art. 34-ter, comma 4,
del Regolamento Consob n. 11971/99”**

Prospetto relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni:
Banca Valsabbina S.C.p.A. Tasso Fisso 1,25% 01/12/2017-2020
Codice Isin: IT0005315129

Il presente documento è stato redatto in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

IL PRESENTE PROSPETTO NON E’ SOTTOPOSTO ALL’APPROVAZIONE DELLA CONSOB

Il prospetto è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Valsabbina S.C.p.A. in Via Molino 4, 25078 VESTONE (BS), ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all’indirizzo www.lavalsabbina.it.

La presente offerta di Obbligazioni Bancarie c.d. Plain Vanilla “Banca Valsabbina” prevede l’emissione di titoli di debito, di valore nominale unitario inferiore a euro 50.000 (“Obbligazione”) aventi le caratteristiche indicate nel presente prospetto.

Si invita l’investitore a valutare il potenziale acquisto dell’obbligazione oggetto dell’offerta alla luce delle informazioni contenute nel presente Prospetto Semplificato.

Il presente prospetto semplificato è stato redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n.11971/99 e successive modifiche.

Sommario

1. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE.....	3
1.1 Denominazione e forma giuridica.....	3
1.2 Sede Legale e amministrativa	3
1.3 Gruppo bancario di appartenenza	3
1.4 Dati finanziari selezionati.....	3
2. INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI	4
2.1 Prezzo di emissione e valore nominale unitario.....	4
2.2 Prezzo e modalità di rimborso.....	4
2.3 Data di emissione	4
2.4 Data di scadenza.....	4
2.5 Cedole Lorde.....	5
2.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con quello di un titolo di Stato.....	5
2.7 Garanzie.....	5
2.8 Condizioni di liquidità/liquidabilità	5
2.9 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore	6
2.10 Regime fiscale	6
2.11 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale	6
2.12 Legislazione, foro competente	7
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA.....	7
3.1 Periodo di offerta.....	7
3.2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo.....	8
3.3 Data di regolamento.....	8
La data di regolamento del prestito così come la data di godimento è il 01 Dicembre 2017.	8
3.4 Fattori di rischio	9
4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE EL PUBBLICO	15
5. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	16
5.1 Persone Responsabili	16

1. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

1.1 Denominazione e forma giuridica

La società Emittente è denominata Banca Valsabbina è costituita nella forma di società cooperativa per azioni, e disciplinata in base alla legge italiana ed è sottoposta alla vigilanza prudenziale da parte della Banca D'Italia.

1.2 Sede Legale e amministrativa

Banca Valsabbina ha Sede legale in Vestone (Bs), 25078, Via Molino n. 4, telefono 030 3723.1.

Banca Valsabbina è iscritta al n. 9187 nel Registro delle Imprese CCIAA di Brescia con partita IVA 00549950988 iscritta all'Albo delle Banche al n. 2875, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Valsabbina iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116.

La Banca Valsabbina S.C.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

1.3 Gruppo bancario di appartenenza

Banca Valsabbina è capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116 che oggi comprende, oltre alla Banca, la sola società partecipata al 100%, attiva nel settore immobiliare, Valsabbina Real Estate.

1.4 Dati finanziari selezionati

INDICATORI (Ratios)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	Requisiti minimi regolamentari	Requisiti minimi vincolanti previsti a seguito dello SREP 2016	Requisiti comprensivi della riserva di conservazione del capitale*
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)	15,11%	14,94%	4,5%	5,05%	6,30%
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)	15,11%	14,94%	6%	6,75%	8%
Totale Fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	16,83%	16,33%	8%	9%	10,25%
Fondi Propri	416.879	409.836			
Capitale primario di classe 1 (CET 1)	374.074	374.836			

*La riserva di conservazione del capitale per il 2017 è pari al 1,25%, aumenterà al 1,875% per il 2018 ed andrà al 2,5% a partire dal 1 gennaio 2019.

INDICATORI (Ratios)	ESERCIZIO AL 31/12/2016	ESERCIZIO AL 31/12/2015
Sofferenze lorde su Impieghi lordi	13,34%	11,91%
Sofferenze nette su impieghi netti	7,08%	6,82%
Rapporto di copertura delle sofferenze	51,40%	47,09%
Crediti deteriorati lordi su impieghi lordi	20,55%	19,90%
Crediti deteriorati netti su impieghi netti	13,71%	13,98%

2. INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

2.1 Prezzo di emissione e valore nominale unitario

Il prezzo delle obbligazioni oggetto della presente offerta è pari a 100 (cento). Il valore nominale unitario di ciascuna obbligazione è pari a 1.000 (mille) euro.

2.2 Prezzo e modalità di rimborso

Le obbligazioni oggetto della presente offerta verranno rimborsate in unica soluzione alla scadenza, al prezzo di 100 (100% del valore nominale). Qualora il giorno previsto per il rimborso coincidesse con un giorno festivo, le stesse verranno rimborsate il primo giorno lavorativo successivo.

2.3 Data di emissione

La data di emissione delle obbligazioni è il 01 Dicembre 2017.

2.4 Data di scadenza

Le obbligazioni scadranno il 01 Dicembre 2020.

2.5 Cedole Lorde

Le obbligazioni oggetto della presente offerta pagheranno interessi in cedole semestrali fisse secondo la convenzione act/act come riportato nella tabella che segue:

N° Cedola	Scadenza	Tasso Lordo Annuo
1	01/06/2018	1,25%
2	01/12/2018	1,25%
3	01/06/2019	1,25%
4	01/12/2019	1,25%
5	01/06/2020	1,25%
6	01/12/2020	1,25%

2.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con quello di un titolo di Stato

Codice Isin	Descrizione	Rendimento Effettivo Lordo	Rendimento Effettivo netto
IT0005315129	Banca Valsabbina T.F. 1,25% 01/12/2017-2020	1,253%	0,926%
IT0005142143	BTP 01 Novembre 2020 0,65%	0,02%*	0,0175%**

* rendimento effettivo lordo del titolo di stato utilizzato fonte "il Sole 24 Ore" del 17/11/2017;

** al netto della ritenuta del 12,50%

2.7 Garanzie

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dal Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.

2.8 Condizioni di liquidità/liquidabilità

La Banca si impegna al riacquisto delle Obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento in procedura degli ordini, nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39 CE (MIFID), nel limite massimo giornaliero di 100.000 Euro nominali per dossier titoli sulla base della propria policy di esecuzione degli ordini e secondo quanto definito nel documento "Procedura per la negoziazione e la valutazione del fair price delle obbligazionari emesse da Banca Valsabbina" consultabile sul sito www.lavalsabbina.it. Tale limite si applica come totale delle richieste di smobilizzo presentate per le obbligazioni di emissione Banca Valsabbina. Per la determinazione dei prezzi praticati dalla Banca (bid) alle operazioni di riacquisto dei titoli sarà applicata la metodologia di seguito descritta. Il valore teorico di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato applicando il metodo dello sconto finanziario, ossia attualizzando i flussi futuri

attesi di cassa dell'obbligazione (flussi cedolari e rimborso capitale), sulla base di un proprio modello di valutazione della curva Euribor-IRS (tassi swaps) e dello spread rappresentativo del merito creditizio dell'Emittente. Per determinare il prezzo a cui l'Emittente è disposto a vendere (ask), il prezzo determinato in acquisto da parte dell'Emittente verrà aumentato fino ad un massimo di 10 basis point (10 bps). Si precisa che il prezzo di negoziazione non sarà gravato da ulteriori spese di negoziazione.

2.9 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore

Le obbligazioni oggetto della presente offerta sono emesse senza spese o commissioni a carico dell'investitore.

2.10 Regime fiscale

Redditi di Capitale: ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ("Decreto 239"), come successivamente modificato ed integrato, sono soggetti ad imposta sostitutiva prelevata a titolo definitivo, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dal possesso delle obbligazioni, per la parte maturata durante il periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti: le persone fisiche che non esercitano attività commerciale cui i proventi delle Obbligazioni sono correlati, i soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, gli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale o i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("IRES") (insieme, "Investitori non Commerciali"). Detta imposta sostitutiva è attualmente applicata con aliquota del 26%.

Regime fiscale delle plusvalenze: ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("Decreto 461") e successive modificazioni, i proventi e le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, conseguiti dagli Investitori non Commerciali derivanti sia dal rimborso che dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni, sono soggetti ad imposta sostitutiva. Detta imposta sostitutiva si applica attualmente con aliquota del 26%.

2.11 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è diventata rimborsabile.

2.12 Legislazione, foro competente

Le obbligazioni sono regolate e sottoposte alla legge italiana, nonché ai benefici, diritti e obblighi della stessa. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni fra l'Emittente ed un obbligazionista, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, come di volta in volta modificato ed integrato, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

3.1 Periodo di offerta

L'adesione potrà essere effettuata dal 27/11/2017 al 02/02/2018 (Periodo di Offerta). Il periodo 27/11/2017 – 01/12/2017 è da considerarsi Periodo di Prenotazione delle obbligazioni. In questo periodo, precedente alla data di godimento del 01/12/2017, l'investitore non dovrà corrispondere nulla oltre al prezzo. Il periodo 01/12/2017 – 02/02/2018 è invece da considerarsi periodo di sottoscrizione in cui l'investitore dovrà corrispondere, oltre al prezzo, il rateo interessi maturato tra la data di godimento e la relativa data di regolamento come previsto al paragrafo 3.3 del Prospetto Semplificato.

Nell'ipotesi in cui non sia sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta, l'Emittente ha comunque facoltà di dare corso all'emissione delle Obbligazioni relative ai singoli prestiti.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'ammontare totale di ciascuna Offerta.

L'Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell'Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.lavalsabbina.it) e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e le Filiali.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del periodo di offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta di cui sopra.

3.2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo

L'ammontare totale dell'emissione è pari a 10.000.000 di euro nominali, per un totale di 10.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

3.3 Data di regolamento

La data di regolamento del prestito così come la data di godimento è il 01 Dicembre 2017.

Per le sottoscrizioni effettuate con data di regolamento successiva alla data di godimento, l'investitore dovrà corrispondere, oltre al prezzo, il rateo interessi maturato tra la data di godimento e la relativa data di regolamento.

3.4 Fattori di rischio

AVVERTENZE GENERALI

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente prospetto semplificato al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alle obbligazioni emesse.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le obbligazioni Banca Valsabbina Tasso Fisso 1,25% 01/12/2017-2020 sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale a scadenza e al pagamento delle cedole semestrali stabilite all'emissione secondo la convenzione di calcolo act/act.

ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il rendimento effettivo lordo del presente prestito obbligazionario calcolato utilizzando la formula del tasso interno di rendimenti (IRR) è pari al 1,253%, e al netto della ritenuta del 26% attualmente in corso di validità pari allo 0,926%.

Il rendimento dell'obbligazione viene confrontato con il rendimento effettivo su base annua lordo e netto di un titolo free risk di analoga durata identificato nel BTP 01 Novembre 2020 0,65% IT0005142143 che in data 17/11/2017 risulta essere pari al 0,02% lordo e netto del 0,0175% (*Fonte sole 24 ore*).

Si evidenzia in particolare che gli strumenti finanziari emessi non presentano alcuna componente di natura derivativa, non sono soggetti ad alcuna clausola di rimborso anticipato e sui quali non sono previste spese o commissioni.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DEL "BAIL-IN"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali l'applicazione è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

RISCHIO DI CREDITO PER I SOTTOSCRITTORI

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto semplificato l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI GARANZIE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'emittente. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o personale di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo di tutele dei Depositi.

RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- possibilità per gli investitori di vendere prontamente le Obbligazioni ("Rischio di liquidità");
- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione ("Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione ");
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento sottoscrizione. La Banca si impegna al riacquisto delle Obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento in procedura degli ordini, nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39 CE (MIFID), nel limite massimo giornaliero di 100.000 Euro nominali per dossier titoli sulla base della propria policy di esecuzione degli ordini e secondo quanto definito nel documento "Procedura per la negoziazione e la valutazione del fair price delle obbligazionari emesse da Banca Valsabbina" consultabile sul sito www.lavalsabbina.it. Tale limite si applica come totale delle richieste di smobilizzo presentate per le obbligazioni di emissione Banca Valsabbina. Per le Obbligazioni emesse, Banca Valsabbina non agisce in qualità di Internalizzatore Sistemico. L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere che le Obbligazioni emesse siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), in tal caso, L'Emittente ne darà comunicazione al pubblico tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.lavalsabbina.it). Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nelle Obbligazioni. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni. Infine si evidenzia

come nel corso del periodo di offerta delle obbligazioni, l'Emittente ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale emesso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al punto 3.1 del presente prospetto semplificato).

RISCHIO TASSO DI MERCATO

L'investimento nei Titoli espone al rischio di variazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari. In generale, l'andamento del prezzo di mercato delle Obbligazioni è inversamente proporzionale all'andamento dei tassi di interesse: nello specifico, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, ci si attende un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i Titoli prima della scadenza, il prezzo di mercato potrebbe risultare anche inferiore al prezzo di sottoscrizione dei Titoli. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Inoltre, gli aspetti relativi al rischio di liquidità possono generare ulteriori variazioni del prezzo dei Titoli.

RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE

Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può escludere quindi, in tal caso, che il corso dei titoli sul mercato secondario possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO ITALIANO

Il rendimento effettivo a scadenza su base annua delle obbligazioni calcolato in regime di capitalizzazione composta, a lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua, lordo e netto, di un titolo di Stato Italiano di durata residua simile.

RISCHI CORRELATI ALLA PRESENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento

La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

Rischio di coincidenza dell'Emittente con l'agente per il calcolo

Poiché l'Emittente opera anche quale agente per il calcolo, ovvero quale soggetto incaricato delle determinazioni degli interessi, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso operasse nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39 CE (MIFID) nel riacquisto delle Obbligazioni.

RISCHIO DI ASSENZA DI RATING DELL'EMITTENTE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

All'Emittente ed alle Obbligazioni non è stato assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating.

Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli stessi.

RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di semplificato. Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento.

Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore.

4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE EL PUBBLICO

Sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.lavalsabbina.it è disponibile per la consultazione la seguente documentazione:

Atto costitutivo e statuto vigente;

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, comprensivo della Relazione della Società di Revisione;

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, comprensivo della Relazione della Società di Revisione;

Procedura per la negoziazione e la valutazione del fair price delle obbligazionari emesse da Banca Valsabbina.

Eventuali avvisi in merito all'offerta.

5. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

5.1 Persone Responsabili

Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni, con sede in via Molino n. 4, 25078, Vestone (Bs), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Barbieri Rag. Renato, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Prospetto Semplificato.

Banca Valsabbina S.C.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Prospetto Semplificato, le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

BARBIERI Rag. Renato
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca Valsabbina S.C.p.A.



Brescia, 20/11/2017